



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - SANT'AGATA MILITELLO

Via Cosenz, n. 80 - Telefax 0941/722821 - Numero Blu 1530

e-mail: [ucmitello@mit.gov.it](mailto:ucmitello@mit.gov.it) – pec: [cp-militello@pec.mit.gov.it](mailto:cp-militello@pec.mit.gov.it) - sito web: [www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello](http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello)

### **ORDINANZA N. 06/2020**

#### **“REGOLAMENTAZIONE DEGLI SBARCHI E DEL CONTROLLO DEL PESCATO PRESSO I PORTI DI SANT'AGATA MILITELLO, CAPO D'ORLANDO E PRESSO IL SORGITORE COSTIERO DI CASTEL DI TUSA - DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO E TRASBORDO DEL TONNO ROSSO, PESCE SPADA E TONNO ALALUNGA”**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Agata Militello,

- VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 65, 79, 89 ed 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, nonché l'articolo 59 del relativo “Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 328/1952, con riferimento alle attribuzioni del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute DGSAN prot. n.25442-P del 10.08.2010;
- VISTA** la Legge n. 283 del 30.04.1962 in materia di disciplina igienica della produzione e delle vendite di sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione, della legge 14 luglio 1965, n. 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento CE 2002/178 che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 154 del 26 Maggio 2004, per la “modernizzazione della pesca marittima e dell'acquacoltura”;
- VISTO** il Regolamento (CE) 2004/852 del 29 Aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e sulle norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO** il Regolamento (CE) 2006/1967 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo;

- VISTO** il Regolamento (CE) 2007/520 del 7 maggio 2007 che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg.(CE) 2001/973;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 193/2007 attuativo della direttiva 2004/41/CE, in materia di controlli sicurezza alimentare ed applicazione dei principi comunitari nel medesimo settore;
- VISTO** il Regolamento (CE) 2009/1224 del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 del 08 aprile 2011;
- VISTO** il Regolamento (CE) 2010/640 del 7 luglio 2010 che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso ("*thunnus thynnus*") e relative modifiche al Reg. (CE) 2003/1964;
- VISTO** il D.M. 6 dicembre 2010 in materia di rilevazione delle consistenza delle attività di pesca sportiva e/o ricreativa in mare;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura", a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 come modificato con Legge 28 luglio 2016, n. 154;
- VISTE** le Circolari prot. n. 8664 del 26 marzo 2012 e prot. n. 423 del 28 febbraio 2013 in materia di disciplina dell'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada;
- VISTO** il D.M. 3 giugno 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del "Piano di azione" in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Direttoriale prot. n. 3992 del 29 febbraio 2016 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante l'istituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 del decreto, dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.06.2019 recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/1967 del Consiglio e del Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il D.M. 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO** il Reg. (UE) n. 2016/1627 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mar Mediterraneo, recante l'abrogazione del Reg. (CE) n. 320/2009;

- VISTO** il D.M. 16 febbraio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2017, recante misure di gestione delle catture bersaglio del tonno alalunga nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Direttoriale prot. n. 382017 febbraio 2017 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante i periodi di divieto di pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada;
- VISTO** l'elenco dei porti designati in allegato al Decreto Direttoriale prot. n. 8447 in data 7 aprile 2017;
- VISTO** il Decreto Direttoriale prot. n. 17110 del 31 luglio 2017 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, recante l'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) 2018/191 della commissione del 30 novembre 2017 che modifica il Reg. (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2013/1380 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del mediterraneo;
- VISTO** il D.M. 23 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Direttoriale prot. n. 8876 in data 20.04.2018 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;
- VISTO** il D.M. 210 del 16.05.2019 recante disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2019;
- VISTO** il Regolamento UE 2019/1154 del 20.06.2019 relativo al piano pluriennale di ricostruzione del pesce spada nel Mar Mediterraneo;
- VISTA** la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. n. 7518 del 22.04.2020, recante norme riguardanti la pesca bersaglio del tonno rosso e del pesce spada, nell'ambito della specifica istituzione di un programma nazionale di monitoraggio/osservazione (a supporto delle attività di vigilanza e controllo) per la "Campagna di pesca 2020";
- VISTO** la Circolare serie "controllo pesca" n. 001 – SCIP edizione 2020, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la vigente Ordinanza n. 04/2020 del 26 febbraio 2020, con la quale è stata disciplinata, in un unico articolato provvedimento di polizia marittima, la parziale temporanea interdizione delle zone di specchio acqueo relative al bacino portuale ed alle adiacenti ostruzioni, interessate dai lavori di completamento ed ammodernamento delle opere marittime del porto di Sant'Agata Militello, in corso di realizzazione a cura della impresa "AMEC" S.r.l. e del "Consorzio Stabile INFRA.TECH. S.C.A.R.L.";
- VISTA** la vigente Ordinanza n. 15/2017 del 11/08/2017, successivamente modificata dalle ordinanze n. 24/2017 del 21/11/2017 e n. 07/2019 del 05/04/2019 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, che regolamentano e disciplinano gli accosti delle banchine pubbliche del porto di Sant'Agata Militello;

- VISTA** l'Ordinanza n. 02/2015 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi ed al controllo del pescato presso i porti di Sant'Agata Militello e Capo d'Orlando nonché presso il sorgitore costiero ricedente presso la località "Castel di Tusa" del Comune di Tusa;
- VISTA** la vigente Ordinanza n. 01/2018 del 26 marzo 2018, con la quale è stato approvato il Regolamento di Sicurezza e di Gestione per la disciplina delle attività marittime riguardanti il nuovo porto turistico di Capo d'Orlando, parzialmente rettificato ed integrato con successiva Ordinanza n. 12/2018 del 22 giugno 2018;
- VISTA** l'Ordinanza n. 06/2018 del 15 maggio 2018 per la disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del pesce spada ("*Xiphias Gladius*") nel porto di Sant'Agata di Militello;
- RITENUTO** necessario ed opportuno procedere, in applicazione ed attuazione dei vigenti regolamenti comunitari e dalle discendenti normative nazionali, ad una rimodulazione generale delle norme precedentemente emanate e finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi ed al controllo del pescato presso il porto designato/approdi autorizzati – quali "punti di sbarco" – istituiti all'interno del Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello, nella cui sfera sono specificatamente ricomprese anche le attività di sbarco del tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga;
- CONSIDERATO** che l'emanazione di un unico articolato strumento di regolamentazione comporterebbe una più agevole e proficua adozione delle procedure da adottare durante le periodiche attività di vigilanza e controllo, laddove previsto anche di concerto con le locali Autorità sanitarie, con particolare riguardo alle modalità di cattura, sbarco/trasbordo e vendita dei prodotti ittici, garantendo pertanto il rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti di legge previsti in materia,

## **RENDE NOTO**

a partire dal 1 giugno 2020 entra in vigore la presente Ordinanza in materia di:

- a) regolamentazione degli sbarchi e del controllo del pescato presso i porti di Sant'Agata Militello, Capo d'Orlando e presso il sorgitore costiero di Castel di Tusa;
- b) disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga nei propri porti di giurisdizione.

## **ORDINA**

### ***CAPO I – Campo di applicazione e finalità***

#### **Articolo 1**

#### **(campo di applicazione e finalità)**

1. La presente Ordinanza si applica a tutte le unità operanti e/o stazionanti nel Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello che intendano:

- a) procedere alle operazioni di sbarco/trasbordo ed all'effettuazione di operazioni di commercializzazione di prodotti della pesca nei porti di Sant'Agata di Militello e Capo d'Orlando, nonché presso il sorgitore costiero di "Castel di Tusa", in applicazione delle norme discendenti dai vigenti Regolamenti comunitari ed alla normativa nazionale richiamata in premessa;
- b) procedere allo sbarco/trasbordo delle catture provenienti dalla pesca professionale e sportiva, anche se accessorie o accidentali, di **Pesce Spada** ("*Xiphias Gladius*") e **Tonno Rosso** ("*Thunnus Thynnus*") nell'ambito del porto designato di Sant'Agata Militello, ovvero del **Tonno Alalunga** ("*Thunnus Alalunga*").

2. Per quanto riguarda le operazioni di sbarco/trasbordo e di commercializzazione in banchina del prodotto ittico catturato, le stesse sono da effettuarsi esclusivamente presso i tratti di banchina e/o litorale costiero appositamente individuati nel corpo della presente Ordinanza, di seguito richiamati come "**punti di sbarco**".

## **CAPO II - Disciplina relativa all'individuazione dei punti di sbarco, delle fasce orarie di sbarco/vendita e delle modalità di cessione di prodotti ittici al consumatore finale/operatori nel settore ittico**

### **Articolo 2 (punti di sbarco)**

Nei porti di Sant'Agata di Militello e di Capo D'Orlando, ovvero presso il sorgitore costiero della frazione marina di "Castel di Tusa", al fine di consentire il controllo qualitativo-quantitativo, igienico-sanitario dei prodotti ittici catturati, sono istituiti i seguenti **punti di sbarco** del pescato, meglio individuati anche negli stralci planimetrici/fotografici che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza:

- a) **"MOLO FORANEO" del porto di Sant'Agata di Militello**, individuato specificamente nel tratto di banchina interposto tra la zona della radice riservata alle operazioni di alaggio/varo di unità e quello destinato all'ormeggio di unità impiegate per il servizio antinquinamento/antincendio locale, ovvero zone B, C e D della vigente Ordinanza n. 15/2017 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina gli accosti delle banchine pubbliche nel porto di Sant'Agata Militello;
- b) **"MOLO SOTTOFLUTTO" del nuovo porto turistico di Capo d'Orlando**, individuato nel tratto di banchina pari a metri 30 lineari, comprendente le bitte dalla n. 1 in testata (lato ovest) alla n. 9 (estremi compresi);
- c) **"SORGITORE COSTIERO" della frazione marina di "Castel di Tusa"**, individuato specificatamente nel tratto di arenile prospiciente le arcate del ponte ferroviario ivi esistente.

### **Articolo 3**

#### **(orari di sbarco)**

1. Fatto salvo quanto successivamente indicato nelle norme relative alla presente Ordinanza che regolamentano lo sbarco ed il trasbordo del pesce spada e del tonno rosso, al fine di consentire l'attività di vigilanza e controllo da parte dell'Autorità Marittima e degli Organi a ciò preposti, lo sbarco dei prodotti ittici deve avvenire, esclusivamente, nell'arco delle seguenti fasce orarie:

- a)** dalle ore 05.00 alle ore 13.00;
- b)** dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- c)** dalle ore 21.00 alle ore 01.00.

2. Le unità da pesca autorizzate all'uso dei sistemi di pesca "circuizione", "totanara" e "strascico" e che, nel corso della giornata, abbiano effettivamente esercitato tali tipologie di pesca, potranno effettuare lo sbarco anche nella fascia oraria dalle ore 02.00 alle ore 04.00.

3. Le unità da pesca che incorrano, eccezionalmente, nella necessità di svolgere operazioni di sbarco del prodotto ittico al di fuori delle fasce orarie prestabilite nel corpo del presente articolo, hanno l'obbligo di darne comunicazione, anche per le vie brevi, almeno 1 ora prima dell'ingresso in porto all'Autorità Marittima locale, ovvero all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello in caso tali operazioni debbano avvenire nei giorni festivi o in orario di temporanea chiusura degli Uffici Locali Marittimi di Capo d'Orlando e Santo Stefano di Camastra.

4. Nel sito di ormeggio utilizzato per lo sbarco del pescato dovrà sempre essere garantita la massima pulizia e rassetto al fine di ogni operazione eseguita.

### **Articolo 4**

#### **(cessione diretta al consumatore finale)**

1. La cessione diretta di piccole quantità di prodotto ittico fresco a favore del consumatore finale, eseguita secondo quanto previsto dal D.M. 10 novembre 2011, potrà avvenire solo da bordo dell'unità da pesca, ad opera di membri dell'equipaggio, nell'arco di tempo intercorrente dalle ore 08.00 alle ore 13.00, con condizioni meteomarine favorevoli.

2. Nel caso di svolgimento di tale attività, dovrà inoltre essere garantita l'osservanza rigorosa delle seguenti prescrizioni:

- a)** garantire la protezione del prodotto ittico da agenti esterni (ad esempio tramite tendali o ombrelloni);
- b)** garantire il rispetto delle previste temperature;
- c)** utilizzare superfici e materiali di contatto con il prodotto ittico realizzate con materiali idonei sotto il profilo igienico-sanitario per gli alimenti e facilmente lavabili e sanificabili;
- d)** ormeggiare l'unità da pesca utilizzata per la vendita quanto più vicina possibile alla banchina, in modo da garantire il sicuro svolgimento delle operazioni e prevenire eventuali rischi per l'incolumità del consumatore finale;

- e) non posizionare in banchina eventuali strutture mobili o fisse per la vendita al dettaglio del pescato, ovvero per la cessione diretta agli operatori del settore alimentare.

3. In conformità a quanto stabilito dal vigente “Regolamento di Sicurezza e di Gestione del Porto Turistico di Capo d’Orlando”, nel tratto di banchina indicato al precedente art. 2, comma b, (MOLO SOTTOFLUTTO del nuovo porto turistico di Capo d’Orlando), la vendita del prodotto ittico, limitatamente a piccoli quantitativi così come definiti dalla normativa vigente in materia, può essere effettuata nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

4. Fermo quanto disposto dai commi precedenti, gli operatori dovranno porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la tracciabilità del prodotto, secondo le norme vigenti in materia.

## **Articolo 5 (deroghe)**

1. Le piccole unità da pesca stanziali che operano in località diverse da quelle designate per lo sbarco del pescato che, per caratteristiche tecnico-strutturali, non possano raggiungere i *punti di sbarco* cui all’Articolo 2 della presente Ordinanza potranno richiedere all’Autorità Marittima, per il tramite dell’armatore/proprietario, una deroga dall’obbligo di applicazione delle presenti norme, al fine di poter sbarcare il pescato in altre aree costiere, da individuare comunque di concerto con la locale Autorità Sanitaria.

## **Articolo 6 (prescrizioni per i veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca)**

1. Fermo restando l’obbligo dei veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici di rispettare la vigente normativa in materia di circolazione stradale e, nello specifico, di accesso alle aree portuali, nonché alle prescrizioni di natura igienico-sanitaria, per tale tipologia di veicoli, è fatto espresso divieto di:

- a) sostare sulla banchina portuale oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco e carico del prodotto ittico;
- b) riversare in banchina e/o in mare qualunque residuo liquido e non, eventualmente derivante dalle operazioni di cui al precedente punto, ovvero dall’eventuale scongelamento del pescato in sede di conferimento in appositi contenitori/imballaggi per il successivo trasporto;
- c) rispettare, durante le operazioni di sbarco in banchina/arenile del prodotto ittico catturato per il successivo carico su vettori stradali autorizzati, tutte le vigenti normative igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia e non espressamente richiamate nella presente Ordinanza;
- d) accedere in ambito portuale con mezzi non espressamente autorizzati dall’Autorità Marittima/Ente gestore portuale, operando secondo le modalità previste separatamente nelle altre Ordinanze/Regolamenti vigenti nell’ambito del Circondario Marittimo di Sant’Agata Militello.

**Articolo 7**  
**(controllo delle catture — art. 23 del Reg. CE n. 1967/2006)**

1. A norma del Regolamento CE 1967/2006, per i quantitativi di prodotto pescato superiori a complessivi kg. 50 (cinquanta) per specie ittica, è fatto obbligo ai comandanti delle unità da pesca con lunghezza maggiore di 10 m. (LFT) di effettuare la registrazione del prodotto ittico catturato sul "giornale di bordo elettronico" (Log/book), avendo altresì cura di osservare quanto previsto dal Reg. CE 2009/1224 e dal Regolamento di esecuzione (CE) 2011/404 in ordine alla prevista classificazione di ogni specie ittica catturata con il corrispondente codice FAO.

2. Analogo obbligo è posto a carico dei soggetti di cui al comma precedente per la cattura e la segnalazione di specie ittiche migratorie e per le specie pelagiche, per ogni quantitativo il cui peso sia equivalente o superiore a kg. 50 (cinquanta).

**CAPO III - Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo  
del Pesce Spada ("Xiphias Gladius")**

**Articolo 8**  
**(periodi di divieto di pesca del pesce spada)**

1. La pesca professionale, sportiva e ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo non può essere effettuata né come specie bersaglio, né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nel periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno.

**Articolo 9**  
**(punto di sbarco e di trasbordo)**

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada è consentito esclusivamente presso la banchina del molo di sopraflutto del porto di Sant'Agata Militello. La suddetta assegnazione non è da intendersi a carattere permanente e potrà essere in qualunque momento modificata da questa Autorità Marittima, soprattutto in previsione della futura entrata in esercizio delle nuove e più ampie realizzande strutture portuali, per qualunque necessità o opportunità di carattere operativo, mediante individuazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

**Articolo 10**  
**(adempimenti preventivi allo sbarco di pesce spada)**

1. Il comandante, o il suo rappresentante, di una unità da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada in quanto autorizzata alla cattura bersaglio oppure quale cattura accessoria di tale specie ittica, che intende sbarcare tali esemplari nel porto di Sant'Agata Militello, deve trasmettere alla locale Autorità Marittima, almeno 2 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il "*formulario di pre-notifica MED-SWO*" (allegato 4), comunicando le seguenti informazioni:

- a) orario stimato di arrivo;
- b) quantitativo stimato di pesce spada detenuto a bordo;

c) informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

2. La suddetta pre-notifica può essere effettuata dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di ogni giorno feriale della settimana, mediante comunicazione radio via VHF o telefonica (0941/722821) alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello, ovvero alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Milazzo, dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 08.00, al n. 090/9281110, fornendo tutte le informazioni ed i dati richiesti, nonché mediante la trasmissione del modello in allegato 4 via e-mail all'indirizzo [ucmilitello@mit.gov.it](mailto:ucmilitello@mit.gov.it).

3. In caso di arrivo in porto a Sant'Agata Militello al di fuori dell'orario indicato al comma 2, sebbene si sia ottemperato alla pre-notifica entro le 2 ore precedenti, è discrezione dell'Autorità Marittima disporre eventualmente la posticipazione delle operazioni di sbarco alle ore 08.00 del giorno successivo.

### **Articolo 11 (compilazione e presentazione del log-book)**

1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto, sono soggetti ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco o trasbordo (log-book elettronico).

### **Articolo 12 (adempimenti successivi allo sbarco di pesce spada)**

1. I comandanti delle unità da pesca inserite nell'elenco delle unità autorizzate e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg. (art. 4 c. 1 del D.M. 03.06.2015 - art. 2 c. 1 del D.M. 23.02.2018).

2. I comandanti di tutte le unità da pesca autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, incluse quelle esentate dall'obbligo di installazione dell'A.C.S., nonché dall'obbligo di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, hanno tuttavia l'obbligo di compilare il "*Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco e trasbordo di pesce spada (MED-SWO)*" per qualsiasi quantitativo di pesce spada (allegato 5). I predetti moduli dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima.


### **Articolo 13 (taglie minime)**

1. È vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare o mettere in vendita pesce spada ("*Xiphias Gladius*") del Mediterraneo avente lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.

2. Le catture accidentali di dimensioni inferiori alla taglia minima, effettuate dalle unità che praticano la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo sono ammesse a condizione che tali catture non superino il limite del 5% (in peso o in numero di esemplari) delle catture totali di pesce spada.

3. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.

4. Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi di pesce spada, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie.



**PESO MIMIMO CONSENTITO 11,4 kg. (INTERO) - 10,2 kg. (EVISCERATO E SENZA BRANCHE)**

#### **Articolo 14 (catture accessorie – “by catch”)**

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

2. Per le unità da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal “palangaro” e dalle “lenze”, ovvero con attrezzi diversi dal “palangaro derivante – LLD” e dalle “lenze trainate – LTL, a mano e a canna – LHP, LHM”, il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo.

3. Ferma restando la percentuale di cui al precedente comma 1, il limite annuale totale delle catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada è fissato in 250 chilogrammi.

4. Per le catture di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni impartite per le unità autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada.

#### **Articolo 15 (apparato di controllo satellitare)**

1. La trasmissione dei dati effettuata dall'apparato di controllo satellitare (ACS) dei pescherecci autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non deve essere interrotta durante la loro permanenza in porto.

#### **Articolo 16 (pesca sportiva e ricreativa)**

1. Il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del pesce spada (*Xiphias Gladius*), già in possesso dell'apposita autorizzazione alla pesca sportiva di cui al D.M. 6 Dicembre 2010 “Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, deve presentare

all'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello in allegato 6.

2. La pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è consentita dal 1 aprile al 31 dicembre.

3. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare al mese per unità.

4. Prima dell'ingresso in porto e comunque entro 1 ora dall'orario stimato di sbarco, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile, l'avvenuta cattura dell'esemplare di pesce spada all'Autorità Marittima del porto di sbarco.

5. Entro 24 ore dallo sbarco deve essere, inoltre, consegnata/trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco una copia della "*dichiarazione di cattura del pesce spada*" (allegato 7).

6. È sempre vietata la commercializzazione dei prodotti ittici catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

7. È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.

8. È consentito catturare esemplari di pesce spada con l'utilizzo di "lenze" e "canne" quali attrezzi da pesca sportiva/ricreativa. È invece vietato l'utilizzo del sistema "palangaro".

9. Il nulla osta alla pesca sportiva/ricreativa del pesce spada rilasciato per l'unità da diporto consente lo svolgimento dell'attività di pesca per tutti i soggetti presenti a bordo e non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la comunicazione.

10. È consentito esclusivamente lo sbarco di esemplari interi o eviscerati e senza branchie (non trasformati).

## ***CAPO IV - Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Rosso ("Thunnus Thynnus")***

### **Articolo 17 (periodi di pesca)**

1. La pesca del tonno rosso, salvo nuove disposizioni emesse dal competente Dicastero, è consentita secondo quanto di seguito riportato:

- a) Sistema palangaro (unità l.f.t. ≤ 24 mt.): dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- b) Sistema tonnara fissa: dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- c) Pesca sportiva e/o ricreativa: dal 16 giugno al 14 ottobre di ogni anno;
- d) Sistema a circuizione: dal 27 maggio al 23 giugno di ogni anno.

2. Al di fuori dei citati periodi, la pesca del tonno rosso è vietata.

3. In caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, l'Amministrazione competente può, con apposito provvedimento, disporre l'interruzione immediata dell'attività di pesca con anticipo rispetto alle previste date di chiusura della campagna di pesca.

4. Sono tassativamente vietate le catture di tonno rosso mediante l'impiego di reti da posta fisse e reti derivanti (c.d. ferrettare).

### **Articolo 18 (punto di sbarco)**


1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello è consentito lo sbarco di tonno rosso (catturato) presso la banchina del molo di sopraflutto del Porto di Sant'Agata Militello, tutti i giorni feriali della settimana, esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

2. In caso di arrivo in porto a Sant'Agata Militello al di fuori dell'orario indicato al comma 1, sebbene si sia ottemperato alla pre-notifica entro le 4 ore precedenti, le operazioni di sbarco verranno sistematicamente posticipate alle ore 08.00 del giorno successivo.

### **Articolo 19 (taglie minime e catture accidentali)**

1. In ottemperanza alle vigenti direttive comunitarie/nazionali, la taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel Mediterraneo è di 30 Kg o di 115 cm di lunghezza alla forca, con la seguente deroga:

- a) tra 8 e 30 Kg di peso oppure tra 75 e 115 cm di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalle tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso. Le catture accidentali sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numeri di esemplari;
- b) è vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.



**PESO MIMIMO CONSENTITO 30 kg.**

### **Articolo 20 (catture accessorie – “by catch”)**

1. Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre il limite del 20% del totale delle catture calcolato in base al peso e/o al numero di esemplari con riguardo a tutte le specie ittiche

soggette alle disposizioni "ICCAT" (c.d. *Tuna Like*) di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) 2017/2107 ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre specie ittiche.

2. Il limite annuale di catture accessorie è:

- a) fino a 1.500 Kg, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o dell'alalunga;
- b) fino a 1.100 Kg, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada sia dell'alalunga;
- c) fino a 900 Kg, in tutti gli altri casi.

3. Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni di cui ai precedenti articoli per lo sbarco del tonno rosso che deve comunque avvenire esclusivamente in uno dei porti designati.

4. Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle catture accessorie, avverrà l'interruzione immediata di tale pesca con disposizione della Direzione Generale Pesca, consentendosi esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste.

## **Articolo 21**

### **(adempimenti relativi allo sbarco di tonno rosso)**

1. Il comandante di una unità da pesca comunitaria che intenda sbarcare gli esemplari di tonno rosso catturati, anche in via accessoria, nel porto di Sant'Agata Militello deve darne preventiva notifica, almeno 4 (quattro) ore prima del previsto arrivo in porto, via e-mail o telefonicamente al numero 0941/722821 o, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, via VHF, utilizzando il "*formulario di pre-notifica di sbarco/trasbordo di tonno rosso (BFT)*" (allegato 8) comunicando le seguenti informazioni:

- a) data e orario di previsto arrivo;
- b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- c) area geografica in cui sono state effettuate le catture;
- d) il proprio nome e numero di iscrizione "ICCAT" nonché dell'unità da pesca che consegna il tonno rosso;
- e) l'eventuale quantitativo di tonno rosso (in tonnellate) da trasbordare.

2. Nel caso di peschereccio extracomunitario la pre-notifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo in porto.

3. In caso di trasbordo, esso potrà avvenire solo previa esibizione all'Autorità Marittima della seguente documentazione probante l'assolvimento delle condizioni dettate dall'art. 32 del Reg. (UE) n. 1627/2016:

- a) autorizzazione dell'autorità competente del proprio stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale rilasciata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);
- b) trasmissione alla suddetta autorità competente, da parte dell'unità da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 32.

4. Le suddette comunicazioni devono essere effettuate anche dai Comandi di unità da pesca che, pur detenendo a bordo pescato di tonno rosso e che sostino temporaneamente nel porto di Sant'Agata Militello, non intendano sbarcare il predetto prodotto della pesca.

5. È vietato tagliare/sezionare/manipolare gli esemplari di tonno rosso catturati prima dell'approdo nel porto designato, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte di questa Autorità Marittima.

## **Articolo 22** **(documentazione da produrre per lo sbarco)**

1. Al momento dell'arrivo e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca o il suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima la documentazione prevista dal Reg. UE 2016/1627.

2. Nello specifico, il comandante o il suo rappresentante dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) modulo di pre-notifica di sbarco/trasbordo debitamente firmato;
- b) Logbook "modello dell'unione europea", correttamente compilato (cartaceo anche per le unità fornite del c.d. tablet) relativo a tutte le operazioni di pesca effettuate nel periodo di uscita in mare correttamente compilato quotidianamente prima della mezzanotte;
- c) copia dei modelli T2M previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario;
- d) E-BCD (*Blue Fin Tuna Catch Document*), con il quale viene garantita e ricostruita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, debitamente compilato e validato da parte del personale designato;
- e) copia del documento di trasporto relativo alla consegna del pescato al vettore.

3. In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura, preliminari alla caricazione sui vettori stradali, non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale dell'Autorità Marittima del porto di sbarco incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

## **Articolo 23** **(adempimenti relativi ai trasbordi)**

1. Le attività di trasbordo, intese come lo scarico del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio, sono proibite in mare.

2. Tali operazioni devono essere effettuate solo nel porto designato ai sensi della presente Ordinanza e previa formale autorizzazione da parte del Ministero competente.

3. I comandanti delle unità da pesca che intendono trasbordare gli esemplari di tonno rosso catturati, anche in via accessoria, nel porto designato di Sant'Agata Militello, daranno notifica preventiva a questa Autorità Marittima, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto.

4. L'Autorità Marittima effettuerà la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di trasbordo.

5. Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo, i Comandanti delle unità dovranno presentare all'Autorità Marittima la dichiarazione di trasbordo "ICCAT" consegnandone copia al comandante dell'unità ricevente.

## **Articolo 24** **(pesca sportiva e ricreativa)**

1. La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso, così come rispettivamente definite all'art. 3 comma 18 e 19 del Regolamento CE 1627/2016 e dalla Circolare MIPAAF n. 12780 in data 15.06.2010, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima.

2. Il pescatore sportivo o ricreativo, già in possesso dell'apposita attestazione di avvenuto inoltro al MIPAAF della comunicazione di cui al D.M. 6 dicembre 2010 "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare" che intenda esercitare la pesca del tonno rosso mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovrà presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello in allegato 9.

3. Tale comunicazione, munita di nulla osta dell'Autorità Marittima, dovrà essere custodita tra i documenti di bordo e consente lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva/ricreativa su tutte le acque soggette alla giurisdizione nazionale.

4. Lo sbarco del pescato dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- a) è fatto obbligo comunicare almeno 2 (due) ore prima dell'ingresso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, mail) la cattura dell'esemplare di tonno rosso a questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- b) entro 24 ore dallo sbarco dovrà essere presentata la dichiarazione di cattura, di cui all'allegato 10.

5. La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è vietata nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 giugno di ogni anno. Tuttavia, un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa.

6. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di 1 (uno) esemplare di tonno rosso. L'esemplare catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg o 115 cm, così come disposto dal Reg. CE n. 1627/2016 e deve essere sbarcato integro. È inoltre vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa.

7. È vietato l'utilizzo e la detenzione a bordo del palangaro di tipo derivante per la cattura del tonno rosso.

8. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)", le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica "*catch-release*", fino al 31 dicembre di ogni anno.

## **CAPO V - Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Alalunga (“Thunnus Alalunga”)**

### **Articolo 25**

#### **(periodi in cui è consentita la pesca del tonno alalunga)**

1. È fatto divieto di pescare, detenere, commercializzare, trasbordare, sbarcare, anche in via accidentale, esemplari di tonno alalunga nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno estremi inclusi.

### **Articolo 26**

#### **(adempimenti preventivi allo sbarco del tonno alalunga, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco)**

1. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, sono soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, registrando e comunicando anche quantitativi di prodotto inferiori a 50 Kg.

2. Le unità da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga che, in virtù delle vigenti normative nazionali e unioniali, sono esentate dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello previsto dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 (allegato 11) per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di tonno alalunga pescato. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati all’Autorità Marittima del porto/punto di sbarco entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.


3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, devono notificare preventivamente, con almeno un’ora di anticipo all’Autorità Marittima del porto di sbarco, le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari.

4. Al momento dell’arrivo e successivamente all’avvenuto sbarco del prodotto che dovrà avvenire esclusivamente presso la banchina del molo di sopraflutto del porto di Sant’Agata Militello, ovvero presso i punti di sbarco individuati da questa Autorità Marittima presso il porto turistico di Capo d’Orlando e presso il sorgitore costiero sito in località “Castel di Tusa” (Comune di Tusa), il comandante dell’unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre all’Autorità Marittima del porto di sbarco la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.

### **Articolo 27**

#### **(taglie minime del tonno alalunga)**

1. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione del tonno alalunga è fissata in 40 cm misurata dall’apice del muso, a bocca chiusa, fino all’estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all’estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi.



**Art. 22**  
**(Catture accessorie del tonno alalunga – “by-catch”)**

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

**CAPO VI – Norme sanzionatorie, disposizioni transitorie e finali**

**Articolo 28**  
**(sanzioni)**

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi:

- a. Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- b. Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 per le violazioni degli obblighi derivanti dall’art. 18 del Regolamento CE n. 178/2002 in materia di rintracciabilità;
- c. Violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: Legge 283/62; Regolamenti (CE) n. 852/853/2004 (c.d. “pacchetto igiene”) – D.Lgs. n. 193/2007 del 06.11.2007;
- d. Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo artt. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
- e. Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall’Autorità Marittima art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano nei casi più gravi, l’art. 650 del Codice Penale.

**Articolo 29**  
**(disposizioni transitorie e finali)**

1. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal **1 giugno 2020**.
2. Le Ordinanze n. 02/2015 del 26 febbraio 2015 e n. 06/2018 del 15 maggio 2018, precedentemente emanate da questo Ufficio Circondariale Marittimo e citate in

premessa, sono da ritenersi sostituite ed abrogate, mediante l'introduzione delle norme contenute nel corpo della presente Ordinanza, a partire dal 1 giugno 2020.

3. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e unioniali citate in premessa, nonché nelle rispettive Ordinanze e Regolamenti localmente emanati in materia da questa Autorità Marittima.

5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, nonché mediante l'inserimento nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del sito web istituzionale: <http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello>.

Sant'Agata Militello, lì 27.05.2020

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Donato Michele Pio BONFITTO


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate



Allegato 1

**Ordinanza n. 06/2020 del 27 maggio 2020  
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello**

**Punto di sbarco nel porto di Sant'Agata Militello per le specie ittiche relative al Tonno Rosso ("Thunnus Thynnus") e Pesce Spada ("Xiphias Gladius"), nonché di sbarco e vendita di piccoli quantitativi di prodotto ittico di diversa specie, in favore del consumatore finale**




**PUNTO DI SBARCO**  
**BANCHINA DEL MOLO DI  
SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI  
SANT'AGATA MILITELLO**



Allegato 2

*Ordinanza n. 06/2020 del 27 maggio 2020  
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello*

Punto di sbarco/vendita di piccoli quantitativi di prodotto ittico fresco  
in favore del consumatore finale relativo al nuovo porto turistico di  
Capo d'Orlando



**PUNTO DI SBARCO**


BANCHINA DEL MOLO DI  
SOTTOFLUTTO (TESTATA) DEL  
NUOVO PORTO TURISTICO DI  
CAPO D'ORLANDO



**Allegato 3**

**Ordinanza n. 06/2020 del 27 maggio 2020  
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello**

**Punto di sbarco/vendita di piccoli quantitativi di prodotto ittico fresco  
in favore del consumatore finale relativo al sorgitore costiero di  
"Castel Di Tusa"**



**PUNTO DI SBARCO**  
**SORGITORE COSTIERO IN  
LOCALITA' "CASTEL DI TUSA"  
DEL COMUNE DI TUSA**



**Allegato 4**

**Ordinanza n. 06/2020 del 27 maggio 2020  
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello**

**FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)**  
(Sbarrare la voce che interessa)

Data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> TARGET	<input type="checkbox"/> BY-CATCH	<input type="checkbox"/> SPOR./RIC.
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**SBARCO (nel porto designato di Sant'Agata Militello)**

Nome unità: ..... N° di iscrizione: ..... N° ICCAT: .....

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

**TRASBORDO (nel porto designato di Sant'Agata Militello)**

Nome unità trasbordante: ..... N° iscrizione: ..... N° ICCAT: .....  
Nome unità ricevente: ..... N° iscrizione: ..... N° ICCAT: .....

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

**Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca**

Pre-notifica pervenuta il \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_:\_\_\_\_ N° Registro \_\_\_\_\_

Firma operatore \_\_\_\_\_

Timbro dell'Ufficio





## Allegato 6

### **Ordinanza n. 06/2020 del 27 maggio 2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello**

#### **Parte 2, punto 21, della Raccomandazione ICCAT n.16-05**

La/Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, alla via/piazza  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore  
dell'unità da diporto denominata \_\_\_\_\_, matricola  
n. \_\_\_\_\_ dei R.I.D./R.N.D di \_\_\_\_\_,  
con le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza fuori tutto mt. \_\_\_\_\_; colore  
\_\_\_\_\_, di stanza nel porto di \_\_\_\_\_,  
presso \_\_\_\_\_.

### **COMUNICA**

ai sensi e per gli effetti della normativa internazionale in epigrafe, di voler esercitare  
l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada ("*xiphias gladius*"), con la  
suddetta unità da diporto, nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

A tal fine, allega:

o fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;

o fotocopia della polizza assicurativa;

o fotocopia del documento d'identità, tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_.

**DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni per la pesca del pesce  
spada**

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

FIRMA

#### **PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA**

NULLA-OSTA N° \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

RILASCIATO IL \_\_\_\_\_

VALIDO FINO AL \_\_\_\_\_

Timbro dell'Ufficio e Firma



**Allegato 7**

**Ordinanza n. 06/2020 del 27 maggio 2020  
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello**

**Dichiarazione di cattura del pesce spada**

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: \_\_\_\_\_

Nominativo del comandante: \_\_\_\_\_

Riferimento comunicazione (VHF, cell, ecc...) in data \_\_\_\_\_

alle ore \_\_\_\_\_ all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello.

Porto di sbarco: \_\_\_\_\_

Data della cattura	Quantitativo catturato (Kg)	Nr. Di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		<b>1 (uno)</b>		

Data \_\_\_\_\_

Il Comandante dell'unità

\_\_\_\_\_

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare  
(a cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco)

Prima dell'ingresso in porto e comunque entro 1 ora dall'orario stimato di sbarco, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile, l'avvenuta cattura dell'esemplare di pesce spada.

Telefono: 0941/722821  
e-mail: [ucmilitello@mit.gov.it](mailto:ucmilitello@mit.gov.it)



**Allegato 8**

**Ordinanza n. 06/2020 del 27 maggio 2020  
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello**

**FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO TONNO ROSSO (BFT)**

(Sbarrare la voce che interessa)

Data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> TARGET	<input type="checkbox"/> BY-CATCH	<input type="checkbox"/> SPOR./RIC.
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**SBARCO (nel porto designato di Sant'Agata Militello)**

Nome unità: ..... N° di iscrizione: ..... N° ICCAT: .....

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

**TRASBORDO (nel porto designato di Sant'Agata Militello)**

Nome unità trasbordante: ..... N° iscrizione: ..... N° ICCAT: .....  
Nome unità ricevente: ..... N° iscrizione: ..... N° ICCAT: .....

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

**Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca**

Pre-notifica pervenuta il \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_:\_\_\_\_ N° Registro \_\_\_\_\_

Firma operatore \_\_\_\_\_

Timbro dell'Ufficio



**Allegato 9**

**Ordinanza n. 06/2020 del 27 maggio 2020  
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello**

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello

**Oggetto: artt. 18 e 19 del Reg. (UE) 2016/1627**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ provincia di (\_\_\_\_)  
in via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, in qualità di proprietario e/o armatore  
e/o utilizzatore dell'unità da diporto: (barrare la casella che interessa)

- del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e \_\_\_\_\_ e di lunghezza f.t. mt. \_\_\_\_\_ di colore \_\_\_\_\_;
- dell'imbarcazione/nave da diporto denominata \_\_\_\_\_ ed iscritta al n° \_\_\_\_\_ del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto tenuto dall'Ufficio circondariale marittimo/ Capitaneria di porto di \_\_\_\_\_, di stanza nel porto di \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_;

**COMUNICA**

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca (barrare ciò che interessa):

- SPORTIVA
- RICREATIVA

del tonno rosso ("*thunnus thynnus*") con la suddetta unità da diporto, per il periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

Si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);
- licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- polizza di assicurazione del motore o dell'unità.

**DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni per la pesca del tonno rosso.**

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

**PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA'  
MARITTIMA**

NULLA-OSTA N° \_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
RILASCIATO IL \_\_\_\_\_  
VALIDO FINO AL \_\_\_\_\_

Timbro dell'Ufficio e Firma



**Allegato 10**

**Ordinanza n. 06/2020 del 27 maggio 2020  
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello**

**Dichiarazione di cattura del Tonno Rosso**

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: \_\_\_\_\_

Nominativo del comandante: \_\_\_\_\_

Riferimento comunicazione (VHF, cell, ecc...) in data \_\_\_\_\_

alle ore \_\_\_\_\_ all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello.

Porto di sbarco: \_\_\_\_\_

Data della cattura	Quantitativo catturato (Kg)	Nr. Di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		<b>1 (uno)</b>		

Data \_\_\_\_\_

Il Comandante dell'unità

\_\_\_\_\_

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare  
(a cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco)

Prima dell'ingresso in porto e comunque entro 1 ora dall'orario stimato di sbarco, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile, l'avvenuta cattura dell'esemplare di pesce spada.

Telefono: 0941/722821  
e-mail: [ucmilitello@mit.gov.it](mailto:ucmilitello@mit.gov.it)

